




Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo

**Funzionamento del Consiglio superiore dello spettacolo
e regime di incompatibilità dei componenti**



VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO l'art.1, comma 2, della legge 24 giugno 2013, n. 71 di conversione del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante il trasferimento delle funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n.171, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4, del decreto legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89";

VISTO il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo" e, successive modificazioni;

VISTO il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208";

VISTA la Legge 22 novembre 2017, n. 175, recante "Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia";

VISTO, in particolare, l'articolo 3 della sopracitata Legge 22 novembre 2017 n. 175, che prevede l'istituzione del Consiglio superiore dello spettacolo;

VISTO, altresì, il comma 6 del predetto articolo 3 della Legge 22 novembre 2017 n. 175, che stabilisce che, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono stabiliti il regime di incompatibilità dei componenti e le modalità di svolgimento dei compiti del Consiglio superiore;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190" e successive modificazioni;

Handwritten initials

DECRETA:



Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445
si attesta che la presente copia composta di n. 4 fogli,

conferma all'originale.
17/1/2018



Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo

Articolo 1

(Consiglio superiore dello spettacolo)

1. Il Consiglio superiore dello spettacolo, di seguito "Consiglio superiore", è organo consultivo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di seguito "Ministero".
2. Il Consiglio superiore svolge compiti di consulenza e supporto nell'elaborazione ed attuazione delle politiche di settore, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo. In particolare, il Consiglio superiore:
 - a) svolge attività di analisi del settore dello spettacolo, nonché attività di monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche, con particolare riferimento agli effetti delle misure di sostegno previste dalla normativa vigente, utilizzando anche i dati resi disponibili, a richiesta, dalle competenti strutture del Ministero;
 - b) formula proposte in merito agli indirizzi generali delle politiche pubbliche di sostegno, promozione e diffusione dello spettacolo, ai relativi interventi normativi e regolamentari, nonché all'attività di indirizzo e vigilanza, attribuita al Ministero;
 - c) esprime pareri sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dello spettacolo e su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la suddetta materia;
 - d) esprime pareri e contribuisce a definire la posizione del Ministero in merito ad accordi internazionali nel settore dello spettacolo, nonché in materia di rapporti con le istituzioni dell'Unione europea o internazionali e con le altre istituzioni nazionali aventi attribuzioni nel medesimo settore;
 - e) esprime parere in merito ai criteri di ripartizione delle risorse tra i diversi settori di attività e sulle condizioni per la concessione dei contributi finanziari;
 - f) organizza consultazioni periodiche con i rappresentanti dei settori professionali interessati e con altri soggetti sull'andamento del settore dello spettacolo, nonché sull'evoluzione delle professioni, sul loro contesto tecnico, giuridico, economico e sociale, nonché sulle condizioni di formazione e di accesso alle medesime professioni;
 - g) formula proposte, tenendo conto delle analisi effettuate ai sensi della lettera a) e a seguito di apposite consultazioni organizzate ai sensi della lettera f), in merito ai contenuti delle disposizioni applicative inerenti il riparto del Fondo unico per lo spettacolo;
 - h) emana le linee guida cui deve attenersi il Ministero nella redazione di relazioni analitiche e descrittive inerenti l'attività nel settore dello spettacolo, nonché nelle relative analisi d'impatto;
 - i) esprime parere sui documenti d'analisi realizzati dal Ministero.

Articolo 2

(Composizione del Consiglio superiore)

1. Il Consiglio superiore è composto da:
 - a) undici personalità del settore dello spettacolo di particolare e comprovata qualificazione professionale e capacità anche in campo giuridico, economico, amministrativo e gestionale, nominate, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, tre delle quali su designazione della Conferenza unificata;



Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo

b) quattro membri scelti dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo nell'ambito di una rosa di nomi proposta dalle associazioni di categoria e dagli enti del terzo settore di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106, maggiormente rappresentativi del settore dello spettacolo.

2. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo nomina il presidente del Consiglio superiore tra le personalità di cui al comma 1 lettera a) Il Ministero provvede alla comunicazione dei nominativi del presidente e dei componenti del Consiglio superiore alle Commissioni parlamentari competenti, allegando il *curriculum vitae* dei soggetti nominati.

3. Il Consiglio superiore dura in carica tre anni. A decorrere dalla data del primo insediamento del Consiglio superiore è soppressa la Consulta per lo spettacolo prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, e le relative attribuzioni sono assegnate al Consiglio superiore.

4. I componenti del Consiglio superiore possono essere confermati una sola volta. Trascorso un triennio, il medesimo componente può essere nuovamente nominato componente del Consiglio. In caso di dimissioni o di decadenza per qualunque causa di un componente, il Ministro provvede a nominare un nuovo componente, che resta in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.

5. Ai componenti del Consiglio superiore non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità ed emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute previsto dalla normativa vigente.

6. Le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per il funzionamento del Consiglio superiore sono assicurate dal Ministero nell'ambito di quelle disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 3

(Regime di incompatibilità dei componenti del Consiglio superiore)

1. I componenti del Consiglio superiore sono tenuti a dichiarare, all'atto del loro insediamento, di non versare in situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta e, in particolare:

- a) di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti civili o amministrativi per fatti commessi in danno della Pubblica amministrazione;
- b) di non avere rapporti economici di dipendenza o di collaborazione di tipo continuativo con il Ministero o con enti da esso vigilati operanti nel settore dello spettacolo.

2. Per tutta la durata dell'incarico, i componenti del Consiglio superiore non possono beneficiare, in proprio o come presidenti, consiglieri di amministrazione o amministratori di enti o società ovvero quali soci, di contributi erogati dalla Direzione generale spettacolo ai sensi della normativa vigente.



Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo

Articolo 4

(Modalità di funzionamento del Consiglio superiore)

1. Il Consiglio superiore elegge, a maggioranza tra i propri componenti, il vice Presidente.
2. Il Consiglio superiore adotta, entro 30 giorni dall'insediamento, il proprio regolamento interno e provvede a darne immediata comunicazione al Ministro ai fini dell'approvazione.
3. Il Consiglio superiore si riunisce almeno quattro volte l'anno e quando lo convochi il Presidente o ne faccia richiesta motivata e con l'indicazione dell'ordine del giorno proposto, almeno un terzo dei suoi componenti. Alle riunioni del Consiglio superiore partecipa, senza diritto di voto, il Direttore generale spettacolo del Ministero.
4. Per la validità delle riunioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5. I pareri del Consiglio superiore sono espressi, di norma, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; nei casi di urgenza, il termine è ridotto a 10 giorni.
6. Presso il Consiglio superiore opera una Segreteria tecnica, formata da personale in servizio presso il Ministero. Il Consiglio superiore può avvalersi della Direzione generale spettacolo in relazione alle attività di analisi del settore spettacolo e alle attività di monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche, con particolare riferimento agli effetti delle misure di sostegno previste dalla legge. La Direzione generale spettacolo fornisce il proprio supporto anche in relazione all'organizzazione di consultazioni periodiche, con i rappresentanti dei settori professionali interessati e con altri soggetti, sull'andamento del settore spettacolo, nonché sull'evoluzione delle professioni e delle attività dello spettacolo, sul loro ambiente tecnico, giuridico, economico e sociale, nonché sulle condizioni di formazione e di accesso alle professioni interessate.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo.

Roma, 30 GEN. 2018

IL MINISTRO